

DELIBERA N. 31

**GAETANO XXX / ULTRACOMM INCORPORATED (ULTRACALL)
(GU14/147211/2019)**

Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Corecom Abruzzo del 29/01/2020

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA l’istanza di GAETANO XXX del 10/07/2019 acquisita con protocollo n. 0302026 del 10/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'utente lamenta di aver subito l'attivazione arbitraria di un servizio mai richiesto da parte del gestore Ultracom Inc.. In particolare, parte istante dichiara: "... titolare della linea telefonica XXX3952, aveva in essere un contratto con Tim quando improvvisamente inizia a ricevere fatture da parte di Ultracom la quale aveva arbitrariamente attivato la promozione "Ultra Economy Senza Problemi FIVE", senza che il sig. XX avesse mai firmato alcun contratto. A seguito di richiesta il servizio viene disattivato in data 05/02/2017 ma è rimasta tuttavia la preselezione". In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: 1. Storno dell'insoluto; 2. Indennizzo per attivazione di servizi non richiesti. Allega: 1. Fattura di Tim emessa il 06/06/2018; 2. Estratto conto di Ultracom datato 01/03/2017.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto non ha depositato memorie difensive, né è comparso in occasione dell'udienza tenutasi rispetto al procedimento volto al tentativo di conciliazione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante possono essere parzialmente accolte per le ragioni di seguito precisate. In assenza, come detto, di controdeduzioni di sorta da parte del gestore Ultracom, può darsi esclusivo seguito alle dichiarazioni di parte istante ed alla documentazione dallo stesso allegata a fascicolo consistente nell'estratto conto riepilogativo delle singole voci a vario titolo allo stesso addebitate dal gestore dal 02/12/2016 al 01/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 111,69. La normativa applicabile al caso di specie deriva dal combinato disposto degli articoli 9, c. 1 e 13, c. 1 del Regolamento in materia di indennizzi di cui all'All. A alla Del. n. 347/18/CONS. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, del Regolamento in materia di indennizzi di cui all'All. A alla Del. n. 347/18/CONS: "Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di non pagare alcun corrispettivo per tali servizi o di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a euro 5 per ogni giorno di attivazione". Lo stesso va tuttavia letto congiuntamente al successivo art. 13, comma 1, del medesimo Regolamento che recita: "Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente". Tenuto conto della mancata rappresentazione da parte del ricorrente di ipotetici reclami sporti al gestore per denunciare l'accaduto oggetto procedimento al Corecom, l'utente potrà nella presente sede vedersi riconoscere il solo diritto allo storno della fatturazione emessa dal gestore Ultracom Inc.. UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. 1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata dal Sig. XXX Gaetano nei confronti dell'operatore Ultracomm Inc. nei termini sopra illustrati.
2. La società Ultracomm Inc. è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante provvedendo allo storno dell'importo fatturato per il periodo dal 02/12/2016 al 01/03/2017.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila, lì 29/01/2020

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.